

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Marina Valente, n. 30 del 4 febbraio 2019 www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Valente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2016 promossa da:

SOCIETA'

ATTORE/I

Contro

BANCA

CONVENUTO/I

MOTIVAZIONE

La società conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Banca ed esponeva di aver stipulato con la convenuta in data 28.10.2003 un contratto di mutuo affetto da indeterminatezza delle condizioni, usura, anatocismo, nullità delle clausole per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto.

Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato, in applicazione dell'art.1815 c.c., il diritto di parte attrice a non versare, per il capitale mutuato, alcun interesse alla Banca e il diritto ad ottenere dalla Banca convenuta una rimodulazione del piano di ammortamento che non tenga conto di alcun interesse. Si costituiva la società convenuta e resisteva alla domanda.

Espletata attività istruttoria (prove documentali) la causa, in esito alla discussione dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.p.

Premesso ciò in fatto, la domanda va rigettata.

Va in primo luogo osservato che il mutuo in esame è a tasso variabile ancorato all'EURIBOR. In particolare, il contratto di mutuo prevede un tasso fisso del 4,715%, per i primi sei mesi, per poi diventare a tasso variabile ed un tasso di mora pari a quattro punti in più rispetto al tasso convenzionale.

L'attrice non ha mai dedotto alcunché sul modo di svilupparsi dei suddetti tassi nel corso del rapporto, concentrandosi esclusivamente sull'originaria pattuizione, sicché si deve dare per assodato che la banca abbia correttamente recepito le variazioni periodiche dell'Euribor, come da contratto, mancando alcuna doglianza sul punto.

Il tasso soglia all'epoca del mutuo era pari a 6,255%, come riconosciuto dalla stessa parte attrice.

Appare, dunque, evidente che gli interessi corrispettivi pattuiti sono al di sotto del tasso soglia.



Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Marina Valente, n. 30 del 4 febbraio 2019

Parte attrice deduce l'usurarietà della pattuizione in tema di interessi di mora, prendendo, erroneamente, come parametro di riferimento il tasso soglia ministeriale al momento della pattuizione. Infatti, l'usura oggettiva è data dalla sproporzione tra prestazione e controprestazione (ai sensi dell'art. 644 c.p., sproporzione tra prestazioni "in corrispettivo").

Ebbene, gli interessi moratori sono controprestazione, "corrispettivo" (più precisamente sanzione) non della concessione del credito, ma di un inadempimento (ad esempio mancato tempestivo pagamento della rata del finanziamento).

Ne consegue che gli interessi moratori non possono essere confrontati con un parametro di usurarietà ricavato dal costo medio della concessione del credito nelle medesime tipologie di contratto, ma devono essere confrontati con un parametro di usurarietà ricavato dalla controprestazione media degli inadempimenti del finanziato nelle medesime tipologie di contratto.

Tale parametro di usurarietà per gli interessi moratori non è fissato in via normativa, appunto in quanto, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, il TEGM posto a base del tasso soglia indicato dai decreti ministeriali (integrativi della norma penale parzialmente in bianco ex art. 644, c. 3, c.p.) non comprende gli "interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".

Secondo parte della giurisprudenza, ne discende che, in difetto di una determinazione di tasso soglia compatibile con gli interessi moratori, è in radice impossibile un giudizio di usurarietà oggettiva per tali interessi, mancando appunto il parametro di raffronto (Tribunale di Milano, 28 aprile 2016).

Secondo altra tesi, il tasso soglia per gli interessi moratori può essere ricostruito in via interpretativa; ma tale tasso dovrà necessariamente essere superiore al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, in ragione della funzione sostanzialmente sanzionatoria degli interessi moratori e conformemente del resto anche all'art. 1284, c. 4, c.c., che prevede un tasso legale degli interessi moratori, una volta proposta domanda giudiziale di condanna al pagamento o anche ingiunzione di pagamento, particolarmente elevato e comunque di molto superiore al tasso legale degli interessi corrispettivi.

L'unico dato oggettivo disponibile per la ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi moratori sono i risultati di una "indagine statistica" effettuata dalla Banca d'Italia nel 2001, che individuò per gli interessi moratori uno specifico tasso medio, indicato come maggiorazione di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi rilevato ai fini delle soglie ministeriali.

Comunque, anche ove si volesse ritenere la sussistenza dell'usurarietà degli interessi moratori *de quibus*, la stessa non comporterà l'intera nullità delle pattuizioni sugli interessi, con la conseguenza – devastante – che anche la clausola sugli interessi corrispettivi sarebbe nulla.

Al riguardo questo Tribunale (in assenza di precedenti di legittimità sul punto), condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, rilevando la pattuizione degli interessi di mora come clausola distinta dagli interessi corrispettivi, la nullità della prima non coinvolge la clausola degli interessi corrispettivi.

Il Tribunale di Milano (Ordinanza del 28.01.2014 L. Cosentini) alla presenza di un tasso di mora debordante la soglia d'usura, ha circoscritto la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. esclusivamente agli interessi di mora così argomentando: "nel condividersi il principio affermato dalla Corte secondo cui la verifica del rispetto del tasso soglia va estesa alla pattuizione del tasso di mora, ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini



Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Marina Valente, n. 30 del 4 febbraio 2019

da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso mora sarebbe nulla, ex art.1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia); (...) la circostanza che il tasso di mora nominale sia oggetto di autonoma verifica di rispetto del tasso soglia, trova ragione nella sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'inadempienza".

Significative e condivisibili sono, poi, le argomentazioni svolte sulla questione in esame dal Tribunale di Reggio Emilia (sentenza del 24.2.2015): «Sul punto occorre muovere dal differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, avendo essi autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento. Dalla distinzione ontologica e funzionale tra gli istituti, discende la necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o meglio, di riconoscere che l'unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l'altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti. Da ciò discende che l'eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto. Se dunque gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione posta dal combinato disposto dagli artt. 1815 comma 2 c.c. e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari; tanto più che, ex art. 1224 comma 1 c.c., in mancanza di tasso di mora, s'applica comunque quello corrispettivo o legale».

Analoga posizione hanno assunto altri Tribunali ispirati chiaramente al principio di conservazione del contratto.

Pertanto, gli interessi corrispettivi, ove contenuti entro il tasso soglia, come nella specie, continueranno ad incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegua nel rispetto del piano di ammortamento; mentre al verificarsi dell'inadempimento, non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, in quanto contenuti in una clausola nulla, ma, in ragione della decadenza dal beneficio del termine ove prevista e fatta valere, risulterà esigibile per intero ed immediatamente la sorte capitale, maggiorata dagli interessi corrispettivi *ex* art. 1224 comma 1 c.c.

Così facendo, la clausola che prevede gli interessi moratori, in quanto nulla, è e resta tamquam non esset; mentre viene rispettata una regola, quella degli interessi corrispettivi, che sarebbe destinata ad operare anche se la clausola nulla non fosse mai stata prevista.

Acuta Dottrina segnala che, solo così facendo, si risponde a "principi di proporzionalità e specificità nel raffronto tra illecito negoziale, pregiudizio degli interessi economici conseguenti e relativo trattamento sanzionatorio". Il principio di diritto che può allora essere enucleato è quello in base al quale, se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la



Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Marina Valente, n. 30 del 4 febbraio 2019 clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

Pertanto, anche in ragione di dette considerazioni, la domanda in esame, volta ad ottenere una sentenza che dichiari che la mutuataria non debba versare, per il capitale mutuato, alcun interesse alla Banca e, dunque, volta chiaramente ad ottenere una sentenza che dichiari il diritto di parte attrice a restituire alla convenuta la sola somma capitale, non può essere accolta.

Quanto alla commissione di estinzione anticipata pattuita in contratto, essa è il corrispettivo di un diritto di recesso *ad nutum* del finanziato (probabilmente qualificabile nella multa penitenziale *ex* art. 1373, c. 3, c.c.); pertanto, non è né una sanzione per inadempimenti né un costo del credito e, quindi, non deve essere conteggiata né nell'oggetto del giudizio di usurarietà delle sanzioni per gli inadempimenti (in particolare, degli interessi di mora), né nell'oggetto del giudizio di usurarietà delle condizioni del credito (in relazione al quale ultimo conformemente alle istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009, per le quali "le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica", incluse invece nel TEG ai sensi del par. C4, 2).

Parte attrice ha, infine, sostenuto che il prestito in esame contiene una commissione occulta, e, dunque, illegittima, identificata nel tasso mimino applicato (c.d. *floor*), atta a determinare uno squilibrio contrattuale, economicamente vantaggioso solo per l'istituto di credito.

Tale assunto è privo di pregio.

Invero, la previsione del c.d. *floor* è contenuta in una specifica clausola contrattuale approvata dalla cliente: nessuna indeterminatezza, pertanto, e nessuna previsione occulta.

Diversamente da quanto sostiene parte attrice la clausola *floor* è sufficientemente chiara e ben comprensibile per la cliente e di certo non rientrante nella previsione di cui all'art.1346 c.c.

La clausola *floor*, se contenuta in una specifica clausola contrattuale; se approvata dal cliente per iscritto; se redatta in modo chiaro e ben comprensibile, come nella specie, è del tutto lecita.

Va, infine, evidenziato che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, "a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima". L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale ove venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante. Nel caso di specie dall'esame del contratto di mutuo si rileva che, pur non essendo stato reso noto l'ISC,



Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Marina Valente, n. 30 del 4 febbraio 2019

sono stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del mutuatario che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento. Oltretutto manca qualunque allegazione in ordine ad un eventuale danno conseguente al dedotto deficit informativo, sicché nessuna responsabilità può essere ascritta alla banca convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto dei parametri di cui al DM 55/2014.

Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- f) pregio dell'opera prestata;

tenuto conto delle attività processuali in concreto svolte dall'avvocato di parte vittoriosa e ritenuto che, nella specie, le questioni giuridiche trattate non hanno richiesto un particolare impegno professionale, si reputa congruo liquidare in favore della parte convenuta €.5.534,00 per compensi, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

- il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. omissis/2016 R.G. Cont., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- a) rigetta la domanda;
- b) condanna la società alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Banca, che si liquidano in € 5.534,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, oltre CAP e IVA sull'imponibile nella misura di legge.

Cosi' deciso in Lanciano lì 3 febbraio 2019

Il Giudice unico (dr.ssa Marina VALENTE)

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy